Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI) Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892

E-mail: <u>info@studioperuzzi.com</u>
Web: <u>www.studioperuzzi.com</u>

Rag. Franco Peruzzi
consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi
consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi
consulente del lavoro

Rag. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Rag. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 14/05/2014

A tutte le Aziende Loro sedi

Circolare Flash n° 7/2014

Oggetto: Bonus in busta paga: Fac-simile di informativa al lavoratore

I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere il bonus introdotto dal DL n. 66/2014 (cosiddetto "bonus 80 euro"), al ricorrere delle condizioni previste, in via automatica. Pertanto, a partire dal mese di maggio 2014, verrà inserito il relativo importo in busta paga senza necessità che sia prodotta alcuna richiesta da parte dei lavoratori beneficiari. Sebbene non sussista un obbligo di legge in tal senso, si ritiene, comunque, consigliabile che i sostituti d'imposta forniscano, ai lavoratori, un'informativa sintetica circa le condizioni di spettanza del bonus, al fine di eliminare o quantomeno ridurre il rischio che questi ultimi si trovino a dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi, l'importo ricevuto eventualmente non spettante.

Con la presente, si propone un **fac-simile di informativa** che potrà essere consegnata ai lavoratori. Poiché il riconoscimento del bonus è subordinato al rispetto di un limite di reddito complessivo (non superiore a 26.000 euro), al raggiungimento del quale concorre, non solo il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro e/o committente) che effettua la verifica di spettanza del predetto bonus, ma anche eventuali altri redditi posseduti dal lavoratore (derivanti, ad esempio, da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014 ovvero redditi di diversa natura rispetto a quelli indicati come, ad esempio, i redditi da terreni e da fabbricati escluso quello relativo all'abitazione principale, redditi di capitale, da lavoro autonomo, ecc.), è fondamentale mettere quest'ultimo nelle condizioni di fornire indicazioni puntuali in merito ad eventuali altri redditi posseduti così da determinare una stima del reddito complessivo il più possibile precisa ed evitare attribuzioni di bonus che dovranno essere in seguito recuperate (tendenzialmente in unica soluzione in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi).

Va in ogni caso sottolineato che la compilazione dell'informativa, a cura del lavoratore, è del tutto facoltativa e che, in mancanza, l'azienda procederà, comunque, alla verifica della spettanza del bonus e al suo eventuale riconoscimento sulla base delle informazioni in suo possesso. In conclusione, si evidenzia che l'informativa in oggetto potrà essere consegnata ai lavoratori già in forza nel mese di maggio 2014 nonché, si ritiene, ai lavoratori assunti successivamente i quali non abbiano spontaneamente fornito alcuna indicazione in relazione alla propria situazione reddituale (ad esempio mediante la consegna di un

indicazione in relazione alla propria situazione reddituale (ad esempio mediante la consegna di un CUD relativo ad un precedente rapporto di lavoro intrattenuto nel 2014 ovvero attraverso l'indicazione di altri redditi ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta).

INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta 2014:

- 1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
- 2) possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
- 3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente), spetta, a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a euro 640 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di **eventuali situazioni personali** che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

1. presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2014, un reddito complessivo superiore a 26.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);

Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

2. **percezione** di **ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali** al rapporto in essere con l'azienda:

Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

3. aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus.

Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La **comunicazione tempestiva** delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo, pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, entro la data del 31/05/2014.

Attenzione: Le ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscerLe il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.

COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014

lo sottoscritto	, dipendente dell'azienda	, in
relazione alle disposiz	zioni contenute nell'art. 1 del DL n. 66/2014 d	che prevedono, al verificarsi di
specifiche condizioni	reddituali, il diritto a percepire un bonus il d	cui importo massimo su base
annua è pari a euro 64	10,	
□ richiedo la non app	olicazione del bonus di cui all'art. 1 del DL n. 6	66/2014;
□ comunico che perd	cepirò presuntivamente nell'anno 2014 ulte	riori redditi, aggiuntivi rispetto
a quelli derivanti dal ra	apporto con l'azienda, pari ad euro	di cui chiedo venga tenuto
conto ai fini del ricon	oscimento del bonus di cui all'art. 1 del DL	n. 66/2014 e delle detrazioni
d'imposta di cui agli ar	tt. 12 e 13 del TUIR;	
□ comunico che mi è	è stato riconosciuto il bonus di cui all'art. 1	l del DL n. 66/2014 nel corso
di precedenti rappo	orti di lavoro intercorsi nell'anno 2014 p	er un importo pari ad euro
riferito	o ad un periodo di lavoro pari a	giorni e ad un reddito pari a
euro		
Cordiali saluti		
,,		
	Firma	
	Tima	